

ALLEGATO

CODICE DI CONDOTTA PER ZONE FRANCHE CONFORMI

Per «zone franche conformi» si intendono le zone franche che:

1. forniscono accesso incondizionato alle autorità competenti, conformemente al loro diritto nazionale, affinché possano svolgere senza ostacoli controlli di conformità ex officio sugli operatori a sostegno di indagini condotte in caso di violazione delle leggi e dei regolamenti applicabili;
2. notificano in anticipo alle autorità competenti qualsiasi attività industriale, commerciale o di servizi condotta nella zona franca;
3. vietano l'esercizio di attività nella zona franca a operatori e persone che non offrono le necessarie garanzie di rispetto delle disposizioni doganali applicabili;
4. garantiscono che gli operatori economici attivi nella zona franca conservino archivi digitali dettagliati di tutte le spedizioni di merci che entrano o escono dalla zona, nonché di tutte le merci e i servizi prodotti al suo interno, sufficienti per sapere ciò che si trova all'interno della zona in qualsiasi momento. Gli archivi digitali dovrebbero:
 - documentare le operazioni di acquisto e vendita di tutti i prodotti e i servizi che entrano o escono dalle zone franche ed essere forniti alle autorità competenti su richiesta;
 - mantenere una registrazione completa e accurata, conformemente al diritto nazionale, di tutte le transazioni commerciali per consentire la piena rendicontabilità dei materiali utilizzati nei processi di produzione e assemblaggio affinché possano essere riconciliati con il volume e il valore delle relative transazioni commerciali. Questi archivi dovrebbero essere:
 - conservati per un periodo di almeno cinque anni;
 - resi disponibili tempestivamente alle autorità competenti su richiesta;
 - mantenuti in un formato previsto dalle autorità competenti, tale da poter essere utilizzato nella definizione dei profili di rischio da parte delle autorità competenti;
5. trasmettono tempestivamente alle autorità competenti gli archivi e le informazioni richiesti conformemente al diritto nazionale e soggetti ad obbligo di conservazione in base ai requisiti di tenuta dei registri;
6. garantiscono che gli operatori economici attivi nella zona franca siano obbligati a consentire l'accesso ai loro archivi digitali dettagliati su richiesta da parte delle autorità competenti nella giurisdizione in cui è istituita la zona;
7. nominano un apposito referente con competenze e risorse necessarie per rispondere efficacemente a tali richieste di informazioni da parte delle autorità competenti;
8. incentivano il pagamento elettronico delle transazioni commerciali o finanziarie degli operatori economici attivi nella zona franca che si compiono all'interno della zona franca o provengono da essa e garantiscono la tracciabilità delle transazioni in contante;
9. partecipano ad attività di apprendimento tra pari e al dialogo con gli aderenti per rispondere alle sfide concernenti la conformità.

21CE1589

